

L.R. 5 Agosto 1998, n. 32

Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco.

Capo I - Raccolta dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco

1. Finalità.

1. Con la presente legge la Regione disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, in conformità con quanto previsto dall'articolo 10, quarto comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984, di altri prodotti del sottobosco, al fine di tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale regionale e la salute pubblica.

2. Ambito di applicazione.

1. I prodotti del sottobosco disciplinati dalla presente legge sono:

- a) funghi epigei spontanei;
- b) fragole;
- c) asparagi selvatici;
- d) bacche di mirto;
- e) bacche di ginepro;
- f) lamponi;
- g) mirtilli;
- h) corbezzoli.

3. Limiti di raccolta.

1. La raccolta giornaliera procapite di funghi epigei spontanei commestibili è determinata complessivamente in tre chilogrammi, salvo che il raccolto sia costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

2. Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi o troppo piccoli sono stabilite le seguenti dimensioni minime del diametro del carpoforo:

- a) Amanita caesarea (ovolo buono) cm. 4;
- b) Boletus edulis e relativo gruppo (porcino) cm. 4;
- c) Clitocybe geotropa (agarico geotropo) cm. 4;
- d) Macrolepiota procera e simili (mazza di tamburo) cm. 5;
- e) Agaricus campestris (prataiolo) cm. 4;
- f) Russula virescens (verdone) cm. 4.

Per tutte le altre specie la dimensione minima è determinata in cm. 3.

3. I limiti di cui al comma 2 possono essere superati se il raccolto è costituito da un solo cespo di funghi concresciuti.

4. Per ragioni di ordine ecologico e sanitario è vietata la raccolta della Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, vale a dire con velo universale privo di lacerazione naturale e spontanea.

5. La raccolta di funghi epigei spontanei non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di cinque esemplari per singola specie o varietà.

6. Per gli altri prodotti del sottobosco, di cui all'articolo 2, è consentita la raccolta giornaliera entro i seguenti limiti per persona:

- a) asparagi selvatici Kg. 1,000;
- b) bacche di ginepro Kg. 0,200;
- c) bacche di mirto Kg. 0,200;
- d) corbezzoli Kg. 2,000;
- e) fragole Kg. 1,000;
- f) lamponi Kg. 1,000;
- g) mirtilli Kg. 1,000.

4. Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei.

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al possesso di un apposito tesserino regionale di autorizzazione, rilasciato dalla provincia, che abilita a tale attività sull'intero territorio regionale. La provincia delega ai comuni il rilascio del tesserino. (1a)
 2. Il tesserino, conforme ad un modello edito e distribuito dall'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha validità quinquennale decorrente dalla data di rilascio.
 3. Il tesserino deve contenere:
 - a) numerazione progressiva regionale;
 - b) data di rilascio;
 - c) dati anagrafici e fotografia del raccoglitore;
 - d) indicazione della qualifica di raccoglitore (dilettante ovvero professionale).
 4. Il tesserino è personale e non cedibile e può essere rilasciato a persone non minori di anni quattordici. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino è perseguibile ai sensi di legge. In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento, il titolare, per ottenere il duplicato del tesserino, deve rivolgersi all'ente competente, dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita alla autorità di pubblica sicurezza.
 5. La domanda di rilascio del tesserino, presentata all'ente competente su apposito modulo, deve essere corredata di:
 - a) attestazione di frequenza di un corso di formazione micologica della durata minima di dodici ore svolto dalle Aziende Unità Sanitarie Locali (USL), dagli enti locali, dalle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale e da enti pubblici o privati, sulla base di uno schema unico di programma approvato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali competenti;
 - b) due foto formato tessera, di cui una autenticata;
 - c) copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'articolo 5, salvo quanto disposto dall'articolo 6.
 6. L'attestazione di frequenza di cui al comma 5, lettera a), non è richiesta per i laureati in scienze naturali, agrarie e forestali, in biologia e per i micologi.
 7. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 5, l'ente competente provvede al rilascio del tesserino ovvero alla comunicazione della reiezione della domanda.
 8. Il tesserino è rinnovabile alla scadenza a mezzo di apposizione di visto, dietro presentazione all'ente competente di domanda, su apposito modulo, con allegata copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'articolo 5, salvo quanto disposto dall'articolo 6.
 9. L'ente che ha provveduto al rilascio o al rinnovo del tesserino può accertare, durante il periodo di validità dello stesso, che persistano i requisiti richiesti ai fini del riconoscimento della qualifica di raccoglitore professionale di cui all'articolo 6.
 10. Ciascuna provincia determina annualmente, con provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR), i quattro giorni della settimana in cui è possibile effettuare la raccolta, salvo quanto disposto dall'articolo 6.
 11. Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta, purché accompagnati da persona munita di tesserino. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo procapite giornaliero di raccolta consentito.
 12. Il tesserino e la ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'articolo 5 devono essere esibiti, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.
- 5. Contributo annuale per la raccolta dei funghi epigei spontanei.**
1. I raccoglitori di funghi epigei spontanei sono tenuti al versamento, su conto corrente postale, di un contributo annuale di lire 50mila a favore dell'ente preposto al rilascio del tesserino regionale di autorizzazione, quale rimborso per le spese sostenute dall'ente medesimo.
 2. Il versamento, nonché il periodo di validità annuale del contributo di cui al comma 1, è da riferirsi alla data di rilascio ovvero di rinnovo del tesserino regionale di autorizzazione.
 3. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto qualora non si eserciti l'attività di raccolta dei

funghi durante l'anno.

3-bis. L'ente preposto al rilascio del tesserino regionale di autorizzazione destina le entrate di cui al comma 1, anche a copertura delle spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 14, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione micologica che si tengono nel proprio ambito territoriale (2).

6. Raccoglitori professionali. Agevolazioni.

1. Ai residenti nella Regione che effettuino la raccolta di funghi epigei spontanei al fine di integrare il reddito normalmente percepito e che appartengano alle categorie di cui al comma 3 è riconosciuta la qualifica di raccoglitore professionale.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale determina, con provvedimento da pubblicarsi sul BUR, i criteri per accertare le condizioni di interesse economico necessarie ai fini del riconoscimento della qualifica di raccoglitore professionale.

3. Le categorie di residenti alle quali può essere riconosciuta la qualifica di raccoglitore professionale sono:

- a) coltivatori diretti a qualunque titolo;
- b) coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive;
- c) soci di cooperative agricolo-forestali.

4. Ai raccoglitori professionali sono accordate le seguenti agevolazioni:

- a) accesso alla raccolta dei funghi in ogni giorno della settimana;
- b) deroga al limite quantitativo giornaliero, fino ad un massimo del triplo della quantità di cui all'articolo 3, comma 1;
- c) esenzione dal pagamento del contributo annuale di cui all'articolo 5;
- d) possibilità di costituire, subordinatamente alla autorizzazione di cui al comma 5, aree delimitate da apposite tabelle ove la raccolta dei funghi a fini economici è consentita, in via esclusiva, senza limitazioni quantitative e temporali.

5. La provincia può autorizzare, previo parere della commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, sentiti i comuni e le comunità montane interessati, la costituzione delle aree di cui al comma 4, lettera d), per una quota di territorio provinciale classificato montano non superiore, in via sperimentale, al 5 per cento, dietro presentazione di domanda corredata di un piano di conduzione silvo-culturale dei terreni interessati, al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio idrogeologico e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema.

L'autorizzazione, valida per un periodo di sei anni e rinnovabile alla scadenza, è preferibilmente rilasciata ai raccoglitori professionali residenti nei comuni in cui è localizzata l'area da delimitare per la raccolta riservata dei funghi a fini economici.

6. Per ottenere le agevolazioni di cui al comma 4, i raccoglitori professionali devono corredare la domanda di rilascio ovvero di rinnovo del tesserino regionale di autorizzazione, oltre che di quanto previsto all'articolo 4, di:

- a) documentazione comprovante l'appartenenza ad una delle categorie di cui al comma 3;
- b) copia della dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente.

7. La provincia, al fine di tutelare l'attività di raccolta dei funghi epigei spontanei nei territori classificati montani, può determinare, previo parere dei comuni e delle comunità montane interessati, le zone ricomprese in detti territori ove la raccolta è consentita ai soli residenti con le agevolazioni di cui al comma 4, lettere b) e c).

7. Autorizzazioni straordinarie.

1. Ai residenti nella Regione sprovvisti del tesserino regionale di autorizzazione sono rilasciate, a richiesta, dall'ente competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, autorizzazioni straordinarie nominative, gratuite e giornaliere, in numero non superiore a cinque per ciascun anno solare, valide per la raccolta di funghi epigei spontanei sull'intero territorio regionale esclusivamente in compagnia di soggetti muniti di tesserino.

2. I residenti in altre Regioni possono richiedere un'autorizzazione annuale valida per la raccolta dei funghi epigei spontanei sull'intero territorio regionale. Per ottenere l'autorizzazione di cui al presente comma, deve essere presentata apposita domanda, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 4, comma 5, ad una delle amministrazioni provinciali della Regione (3).

8. Autorizzazioni speciali.

1. Il Presidente della Giunta regionale, per comprovati motivi scientifici o didattici, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, può rilasciare autorizzazioni speciali nominative, a titolo gratuito, valedoli su tutto il territorio regionale, per la raccolta di funghi epigei spontanei. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili. Nelle zone ricadenti in parchi e riserve naturali l'autorizzazione è rilasciata dall'ente gestore, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12.
2. Le autorizzazioni speciali di cui al comma 1 possono essere rilasciate ad associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, ad aziende USL e ad istituti scolastici ed organismi scientifici, in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico.
3. Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni speciali i soggetti di cui al comma 2 devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura, ovvero all'ente di gestione del parco o della riserva naturale, apposita domanda corredata da un calendario ufficiale delle manifestazioni per le quali esse vengono richieste.
4. Alla fine di ogni anno i soggetti beneficiari delle autorizzazioni speciali di cui al presente articolo devono documentare le attività e gli studi effettuati.
5. Le autorizzazioni speciali di cui al presente articolo possono essere revocate dallo stesso organo che le ha rilasciate in caso di accertata irregolarità.

9. Modalità di raccolta.

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
2. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.
3. E' vietato calpestare, danneggiare e distruggere la flora fungina anche delle specie non commestibili.
4. Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie. E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore. E' vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica per tutti i prodotti del sottobosco.
5. E' vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.

10. Divieti di raccolta.

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco è vietata:
 - a) nelle riserve naturali integrali regionali;
 - b) nelle aree ricadenti in parchi e riserve naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
 - c) nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale, su proposta degli enti locali interessati e sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, per motivi silvo-colturali ovvero perché ritenute di particolare valore naturalistico o scientifico;
 - d) nelle aree ricadenti in parchi nazionali e riserve naturali statali, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione.
2. La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta la loro estensione, e nei terreni

di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di almeno 100 metri, salvo che ai proprietari.

3. E' vietato inoltre raccogliere i funghi e gli altri prodotti del sottobosco nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 metri dal margine delle strade di viabilità pubblica, nonché nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.

11. Limitazioni temporali.

1. La Giunta regionale, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, su richiesta delle province, dei comuni e delle comunità montane, può disporre limitazioni temporali, per periodi definiti e consecutivi, alla raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema modificazioni sfavorevoli dei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti biologici tra le diverse componenti floristiche del sistema interessato.

2. La Giunta regionale può vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, su segnalazione degli enti locali, degli istituti scientifici universitari e delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.

12. Commissione tecnico-consultiva.

1. E' istituita una commissione tecnico-consultiva per la tutela dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco. La commissione dura in carica quattro anni ed è composta da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, o un suo delegato, che la presiede;

b) l'Assessore regionale competente in materia di ambiente, o un suo delegato;

c) due docenti universitari esperti in materie naturalistiche e forestali;

d) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) due rappresentanti delle associazioni micologiche di rilevanza regionale;

f) due responsabili degli ispettorati micologici di cui all'articolo 13.

2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. La nomina dei componenti di cui al comma 1, lettere d) ed e), è effettuata sulla base di una terna di nominativi designati, entro quindici giorni dalla richiesta, da ciascuna delle organizzazioni ed associazioni interessate.

3. La commissione:

a) formula proposte ed esprime pareri in merito alle competenze di cui alla presente legge;

b) formula proposte ed esprime pareri in ordine a specifiche iniziative regionali di ricerca, studio ed informazione inerenti i prodotti disciplinati dalla presente legge;

c) elabora ogni anno la rilevazione statistica ed il monitoraggio sullo stato dei prodotti del sottobosco disciplinati dalla presente legge, avvalendosi dei settori dell'amministrazione regionale competenti in materia di agricoltura.

13. Ispettorati micologici.

1. Presso ogni azienda USL è istituito un centro di controllo micologico pubblico denominato ispettorato micologico, con funzioni, tra l'altro, di informazione, identificazione e controllo dei funghi per prevenire fenomeni di intossicazione, nonché di supporto tecnico agli ospedali in caso di intossicazione.

2. Gli ispettorati micologici sono istituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente delle aziende USL.

3. Gli ispettorati micologici possono avvalersi, tramite apposita convenzione, ed escludendo in ogni caso l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente, della collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale per lo svolgimento delle funzioni di riconoscimento delle specie fungine destinate all'autoconsumo e per altre attività.

14. Corsi di formazione.

1. Le province, i comuni, le comunità montane, le aziende USL, le associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale e gli enti pubblici o privati organizzano e svolgono, nell'ambito

della programmazione regionale in materia di formazione professionale, corsi di formazione micologica finalizzati al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 4, comma 5, lett. a), ovvero corsi per il conseguimento dell'attestato di micologo secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Ministero della sanità 29 novembre 1996, n. 686, anche in vista della assegnazione di personale agli ispettorati micologici.

15. Vigilanza.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza ed ispezione delle aziende USL, alle guardie giurate campestri, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali, alle guardie giurate volontarie ed agli uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre del Ministero della sanità.

2. Le guardie giurate volontarie, addette ai compiti di vigilanza, devono possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed essere riconosciute dal prefetto competente per territorio.

3. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

16. Sanzioni.

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo, salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalle leggi vigenti, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da lire 100mila a lire 200mila per chi:

1) esercita la raccolta senza avere versato il contributo annuale di cui all'articolo 5;

2) contravviene alle disposizioni relative ai limiti di raccolta di cui all'articolo 3;

b) da lire 100mila a lire 300mila per chi:

1) esercita la raccolta dei funghi in giorni della settimana diversi da quelli stabiliti dalla provincia ai sensi dell'articolo 4, comma 10;

2) esercita la raccolta dei funghi in periodi di divieto ai sensi dello articolo 11;

3) esercita la raccolta dei funghi nelle aree riservate ai sensi dell'articolo 6, comma 5;

c) da lire 200mila a lire 600mila per chi:

1) esercita la raccolta dei funghi senza il prescritto tesserino regionale di autorizzazione;

2) esercita la raccolta dei funghi nelle aree vietate a norma dell'articolo 10;

3) contravviene le disposizioni relative alle modalità di raccolta di cui all'articolo 9;

4) procede alla tabellazione di aree per la raccolta riservata dei funghi a fini economici senza regolare autorizzazione;

d) da lire 50mila a lire 100mila per le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo non espressamente sanzionate.

2. La mancata od inadeguata applicazione del piano di conduzione di cui all'articolo 6, comma 5, la cessione o l'affitto comunque denominati dell'area tabellata a raccolta riservata od il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione rilasciata dalla provincia, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 600mila a lire 1 milione 200mila e la revoca dell'autorizzazione medesima.

3. Ogni violazione delle disposizioni di cui al presente capo, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dalla legge ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta altresì la confisca del prodotto raccolto che deve essere consegnato ad enti di beneficenza ed assistenza ovvero ai soggetti titolari delle aree tabellate a raccolta riservata nel caso di prodotto raccolto nelle aree medesime.

4. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui al comma 1, lett. c), nn. 2 e 3, l'autorizzazione alla raccolta dei funghi è sospesa per un periodo di un anno.

5. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente capo e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e

nella legge regionale 5 luglio 1994, n. 30.

6. Delle sanzioni comminate per le violazioni di cui al comma 1, lett. c), nn. 2 e 3, viene apposta annotazione sintetica sul tesserino regionale di autorizzazione.

Capo II - Commercializzazione dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco

17. Commercializzazione dei funghi epigei spontanei.

1. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale rilasciata esclusivamente agli esercenti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate a seguito di superamento di esame-colloquio da sostenersi presso i competenti servizi delle aziende USL.

2. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei è inoltre soggetta a certificazione sanitaria, rilasciata dai competenti ispettorati micologici di cui all'articolo 13, che deve, tra l'altro, indicare provenienza, specie e quantitativo in peso dei funghi oggetto del controllo.

3. L'etichetta di certificazione va apposta su ogni confezione, che deve contenere una sola specie fungina, ed accompagna il prodotto in tutte le fasi della commercializzazione.

4. I funghi devono essere presentati al controllo a singolo strato, suddivisi per specie e in apposti imballaggi da destinare alla vendita.

5. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, con apposito provvedimento può integrare l'elenco delle specie fungine riconosciute idonee alla commercializzazione di cui all'allegato I del D.P.R. medesimo.

6. Per quanto non previsto nel presente capo si applicano le norme di cui al D.P.R. 376/1995.

18. Commercializzazione degli altri prodotti del sottobosco.

1. La commercializzazione dei prodotti del sottobosco, diversi dai funghi epigei spontanei, disciplinati dalla presente legge è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive integrazioni e modificazioni, ed al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

Capo III - Disposizioni finali

19. Disposizioni finanziarie.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1998, la spesa di lire 50 milioni.

2. La spesa di lire 50 milioni di cui al comma 1 per l'esercizio finanziario 1998 viene iscritta, in termini di competenza e di cassa, sui seguenti capitoli di nuova istituzione del bilancio di previsione regionale:

cap. 21175 "Spese per l'istituzione e per il funzionamento della commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 32/1998" per lire 25 milioni;

cap. 24241 "Spese per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione previsti dall'articolo 14 della legge regionale n. 32/1998" per lire 25 milioni.

3. Alla copertura finanziaria della spesa autorizzata per l'anno 1998 si provvede con la riduzione di pari importo del capitolo di spesa n. 21349 (Spesa per l'attuazione di interventi promozionali finalizzati alla commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici del Lazio) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998.

4. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale 1998 viene istituito un apposito capitolo con la seguente denominazione:

cap. 02120 "Proventi delle sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di raccolta di funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco".

5. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge le entrate di cui al comma 4 sono utilizzate anche per l'attuazione di interventi di tutela del patrimonio boschivo e forestale.

6. Per gli anni finanziari successivi al 1998 si provvede con la legge di approvazione del bilancio.

20. Abrogazione.

1. La legge regionale 11 settembre 1989, n. 58 è abrogata.

21. Disposizioni transitorie.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, inerenti alla obbligatorietà del tesserino regionale di autorizzazione per la raccolta dei funghi epigei spontanei, si applicano a decorrere dal 1° gennaio del 2000. Relativamente ai tesserini rilasciati nel corso dell'anno 1999, la data di rilascio e la decorrenza del periodo di validità del contributo annuale versato di cui all'articolo 5, sono da riferirsi alla data del 1° gennaio 2000 (4).
2. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già frequentato un corso di formazione micologica della durata minima di dodici ore possono, ai fini del rilascio del tesserino regionale di autorizzazione, esibire la relativa attestazione.
3. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, verifica, sentite le province ed acquisito il parere della commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, la congruità del limite territoriale percentuale di cui all'articolo 6, comma 5, e provvede all'eventuale rideterminazione.

1) Pubblicata sul BUR 20 agosto 1998, n. 23 (S.O. n. 2).

Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 13 marzo 1999, n. 11 (S.S. n. 3).

(1a) Comma così modificato dall'articolo 63 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12.

(2) Comma aggiunto dall'art.57, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.

(3) Comma così modificato dall'art.57, comma 2, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.

(4) Comma così sostituito dall'art. 57, comma 3, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.

A) Vigilanza igienica sugli alimenti, bevande, sostanze di uso agrario, prodotti agrari e repressione delle frodi

L. 23 agosto 1993, n. 352 (1).

Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 settembre 1993, n. 215.

Capo I - Raccolta dei funghi

I.

1. Le regioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (2), e degli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (3), provvedono a disciplinare con proprie leggi la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

2. È fatta salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

(2) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(3) Riportato alla voce Regioni.

II.

1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative per gli adempimenti di cui alla presente legge avvalendosi dei comuni, delle province e delle comunità montane,

anche attraverso la collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.

2. Le regioni disciplinano con proprie norme le modalità di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei determinando anche le agevolazioni in favore dei cittadini che effettuino la raccolta al fine di integrare il reddito normalmente percepito.

3. Le agevolazioni di cui al comma 2 si applicano ai coltivatori diretti, a qualunque titolo, e a tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricole - forestali.

III.

1. Al fine di tutelare l'attività di raccolta dei funghi nei territori classificati montani, le regioni possono determinare, su parere dei comuni e delle comunità montane interessati, le zone, ricomprese in detti territori, ove la raccolta è consentita ai residenti anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2.

2. Le regioni, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, possono autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici.

IV.

1. Le regioni, sentite le province, i comuni e le comunità montane, determinano la quantità massima per persona, complessiva ovvero relativa a singole specie o varietà, della raccolta giornaliera di funghi epigei, in relazione alle tradizioni, alle consuetudini ed alle esigenze locali e comunque entro il limite massimo di tre chilogrammi complessivi.

2. Le regioni vietano la raccolta dell'*Amanita caesarea* allo stato di ovolo chiuso e stabiliscono limiti di misura per la raccolta di tutte le altre specie, sentito il parere delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.

V.

1. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.

2. Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie.

3. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

4. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.

5. È vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per

la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.

6. 1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:

- a) nelle riserve naturali integrali;
- b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
- c) nelle aree specificamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi silvocolturali;
- d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti.

2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.

VI.

1. Le regioni possono, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi epigei solo per periodi definiti e consecutivi.

2. Le regioni possono inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione, sentito il parere o su richiesta delle province, dei comuni o delle comunità montane competenti per territorio.

VIII.

1. In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, il presidente della giunta regionale, sentito l'assessore competente, può rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi di interesse scientifico. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili.

IX.

1. [Al fine della tutela della salute pubblica, le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, organizzano, nell'ambito delle unità sanitarie locali, uno o più centri di controllo micologico pubblico (ispettorati micologici), avvalendosi anche, in via transitoria e comunque escludendo l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente, delle associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale] (3/a).

2. I centri di cui al comma 1 sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le regioni si avvalgono delle disponibilità finanziarie ad esse già attribuite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

(3/a) L'art. 13, D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, riportato al n. A/CCVII, ha abrogato l'art. 9, comma 1, e gli artt. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge.

X.

1. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, nonché il Corpo forestale dello Stato, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, di convegni di studio e di iniziative culturali e scientifiche che riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonché la tutela della flora fungina.

2. Le attività di cui al comma 1 sono organizzate e svolte nei limiti delle risorse già disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

XI.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato. Sono inoltre incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge, oltre ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, gli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle unità sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, le guardie giurate campestri, gli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali e le guardie giurate volontarie.

2. Le guardie giurate devono possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (4), e prestare giuramento davanti al prefetto.

3. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione] (3/a).

(4) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.

(3/a) L'art. 13, D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, riportato al n. A/CCVII, ha abrogato l'art. 9, comma 1, e gli artt. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge.

XII.

1. Le regioni adeguano la propria legislazione alle norme della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

XIII.

1. Ogni violazione delle norme adottate dalle regioni ai sensi del presente capo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, e l'applicazione, da parte delle competenti autorità, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire

centomila, nonché, nei casi determinati dalle regioni, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2.

2. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni alle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato.

Capo II - Commercializzazione dei funghi

XIV.

1. La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale.

2. La vendita dei funghi coltivati rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli] (3/a).

3/a) L'art. 13, D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, riportato al n. A/CCVII, ha abrogato l'art. 9, comma 1, e gli artt. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge.

XV.

1. La vendita al dettaglio dei funghi freschi spontanei è consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell'unità sanitaria locale, secondo le modalità previste dal regolamento locale d'igiene] (3/a).

3/a) L'art. 13, D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, riportato al n. A/CCVII, ha abrogato l'art. 9, comma 1, e gli artt. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge.

XVI.

1. È consentita la commercializzazione delle seguenti specie e varietà di funghi freschi spontanei:

- a) *Boletus edulis* e relativo gruppo (*Boletus edulis*, *Boletus pinicola*, *Boletus aereus*, *Boletus reticulatus*);
- b) *Cantharellus cibarius*;
- c) *Cantharellus lutescens*;
- d) *Amanita caesarea*;
- e) *Morchella* (tutte le specie);
- f) *Clitocybe gigantea*, *nebularis*, *geotropa*;
- g) *Tricholoma georgii*;
- h) *Pleurotus eringii*;
- i) *Armillaria mellea*.

2. L'elenco di cui al comma 1 è integrato con altre specie riconosciute idonee alla commercializzazione con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge] (3/a).

13/a) L'art. 13, D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, riportato al n. A/CCVII, ha abrogato l'art. 9, comma 1, e gli artt. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge.

XVII.

1. Con la denominazione di "funghi secchi" possono essere posti in commercio funghi appartenenti alle seguenti specie e varietà:

- a) *Boletus edulis* e relativo gruppo (*Boletus edulis*, *Boletus pinicola*, *Boletus aereus*, *Boletus reticulatus*);
- b) *Cantharellus* (tutte le specie);
- c) *Agaricus bisporus*;
- d) *Marasmius oreades*;
- e) *Auricularia auricula-judae*.

2. Possono essere altresì poste in commercio altre specie riconosciute eduli con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con la denominazione di "funghi porcini" possono essere posti in commercio solo funghi appartenenti alla specie *Boletus edulis* e relativo gruppo.

4. È obbligatoria nell'etichettatura dei funghi secchi la dizione: "Contenuto conforme alla legge".

5. La denominazione di vendita deve essere accompagnata da menzioni qualificative rispondenti alle caratteristiche che sono fissate, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato] (4/a).

(4/a) L'art. 13, D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, riportato al n. A/CCVII, ha abrogato l'art. 9, comma 1, e gli artt. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge.

XVIII.

1. I funghi secchi sono venduti, con l'indicazione facilmente visibile del nome scientifico del fungo contenuto, in confezioni chiuse, con almeno la metà di una facciata trasparente, in modo da consentire il controllo del contenuto, ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283 (5), e successive modificazioni, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (6).

2. Ogni confezione deve contenere funghi della stessa specie.

3. Le imprese e i soggetti singoli o associati che svolgono attività di preparazione o di confezionamento di funghi secchi o conservati indicano nella richiesta di autorizzazione, di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (5), e successive modificazioni, anche le generalità del perito od esperto nella materia, regolarmente iscritto al ruolo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, sotto il cui controllo avvengono la lavorazione ed il confezionamento. Le imprese già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il termine di dodici mesi dalla data suddetta.

4. I contravventori alle disposizioni di cui al comma 3 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire un milione] (4/a).

(5) Riportata al n. A/X.

(6) Riportato al n. A/CLXXXIII.

(5) Riportata al n. A/X.

(4/a) L'art. 13, D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, riportato al n. A/CCVII, ha abrogato l'art. 9, comma 1, e gli artt. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge.

XIX.

1. È vietata la vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso, ad eccezione dei funghi appartenenti alla specie *Boletus edulis* e relativo gruppo (porcini) che abbiano caratteristiche merceologiche classificabili come extra (sezioni intere e carne perfettamente bianca). Tali funghi sono posti in vendita previa autorizzazione rilasciata dal comune, sentita la commissione di cui all'articolo 11 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (7).

2. È consentita la vendita dei funghi secchi sminuzzati purché rispondenti alle caratteristiche di cui all'articolo 17, comma 5] (4/a).

(7) Riportata alla voce Commercio di vendita al pubblico.

(4/a) L'art. 13, D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, riportato al n. A/CCVII, ha abrogato l'art. 9, comma 1, e gli artt. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge.

XX.

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le gamme di quantità e di capacità nominali dei contenitori per i preimballaggi di funghi secchi.

2. Il valore di umidità del prodotto preimballato non può essere superiore al 12 per cento ± 2 m/m] (4/a).

(4/a) L'art. 13, D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, riportato al n. A/CCVII, ha abrogato l'art. 9, comma 1, e gli artt. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge.

XXI.

1. I funghi conservati sott'olio, sott'aceto, in salamoia, sottovuoto, al naturale, congelati, surgelati, o altrimenti preparati debbono appartenere a specie facilmente riconoscibili e ben conservabili. Ogni confezione può contenere funghi di una o più specie.

2. Su ogni confezione sono riportati in modo facilmente visibile i nomi scientifici delle specie di funghi contenute e le rispettive quantità, espresse percentualmente in ordine decrescente, ai sensi dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (5), come sostituito dall'articolo 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 441 (8), e dell'articolo 5 del decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (6)] (4/a).

(5) Riportata al n. A/X.

(8) Riportata al n. A/XIV.

(6) Riportato al n. A/CLXXXIII.

(4/a) L'art. 13, D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, riportato al n. A/CCVII, ha abrogato l'art. 9, comma 1, e gli artt. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge.

XXII.

1. Per ogni specie fungina destinata alla conservazione, secondo le modalità di cui all'articolo 21, l'unità sanitaria locale competente rilascia, previo accertamento dei requisiti previsti dalla presente legge, apposita autorizzazione, i cui estremi sono indicati sull'etichetta del prodotto conservato.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha validità su tutto il territorio nazionale] (4/a).

(4/a) L'art. 13, D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, riportato al n. A/CCVII, ha abrogato l'art. 9, comma 1, e gli artt. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge.

XXIII.

1. La violazione delle norme di cui al presente capo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 4, comporta l'applicazione, da parte delle competenti autorità, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.

2. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato.